



Dalla ricerca all'azione

I Quaderni

Per la gestione e mediazione nonviolenta dei conflitti

Giorgio Giannini

Gli obiettori di coscienza italiani nella Grande Guerra

Appendice: Il diritto di resistenza nella Costituzione italiana

Supplemento al Quaderno 1.18

Pubblicazione periodica del Centro Studi Difesa Civile - APS

www.pacedifesa.org

ISSN: 2038-9884

I Quaderni

Comitato Scientifico: Luisa Del Turco, Giorgio Giannini, Gianmarco Pisa, Giovanni Scotto, Roberto Tecchio, Bernardo Venturi.

Contatti per proposte di articoli o altre comunicazioni <mailto:roma@pacedifesa.org>

Questo numero è stato chiuso il 30 aprile 2021

“Gli obiettori di coscienza italiani nella Grande Guerra” di Giorgio Giannini è tutelato da licenza [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) (CC BY-NC-SA 4.0).

BY – Attribuzione (devi riconoscere una menzione di paternità adeguata, fornire un link alla licenza e indicare se sono state effettuate delle modifiche),

NC – Non Commerciale (non puoi utilizzare il materiale per scopi commerciali),

SA – Stessa Licenza (se remixi, trasformi il materiale o ti basi su di esso, devi distribuire i tuoi contributi con la stessa licenza del materiale originario).

Indice

Premessa.....	4
Gli obiettori di coscienza italiani.....	5
<i>Remigio Cuminetti</i>	5
<i>Giovanni Gagliardi</i>	6
<i>Alberto Long</i>	7
<i>Luigi Lue'</i>	8
<i>Amleto Montevercchi</i>	9
<i>Guido Plavan</i>	10
<i>Ugo Fedeli</i>	10
<i>Giuseppe Tarabra</i>	11
Appendice - Il diritto di resistenza nella Costituzione italiana.....	13
<i>Il diritto di resistenza nella storia</i>	13
<i>Il diritto di resistenza nel dibattito per l'approvazione della Costituzione italiana</i>	14
<i>La sovranità popolare fonte del diritto di resistenza</i>	15
<i>La pace principio fondamentale della Costituzione</i>	16
<i>Conclusioni</i>	17
Bibliografia	18

Premessa

Pubblichiamo questo Supplemento in occasione del 106º anniversario dell'entrata del nostro Paese nella Prima guerra mondiale, il 24 maggio 1915, per ricordare gli obiettori di coscienza che rifiutarono, per motivi religiosi e morali, di portare e di usare le armi nel conflitto e che hanno pagato questa loro coraggiosa scelta con il duro carcere militare.

Oltre a loro, di cui conosciamo la storia, ci sono stati sicuramente molti altri giovani che hanno rifiutato di presentarsi alla visita di leva per l'arruolamento o alla chiamata alle armi.

Al riguardo, ricordiamo che durante la Grande Guerra ci sono state circa 3.000 condanne a morte, emesse "in contumacia" (senza la presenza degli imputati) dai Tribunali Militari a carico di cittadini, più meno giovani, che non si erano presentati, soprattutto alla chiamata alle armi, perché erano emigrati e quindi non erano ritornati in Italia per andare in guerra. Preferirono rimanere nel Paese in cui ormai vivevano anche se questa loro scelta segnò una "rottura" con il nostro Paese, nel quale poterono ritornare solo dopo molti anni, in seguito ad una amnistia generale.

Ci piacerebbe conoscere la loro storia, sapere dove erano nati, quando erano emigrati, quale lavoro facevano nel Paese in cui vivevano.

Inoltre, è doveroso ricordare gli oltre 100.000 soldati condannati per diserzione (soprattutto nel terzo anno di guerra, il 1917), molti dei quali probabilmente avevano maturato la scelta di non combattere più in seguito ad una crisi di coscienza, fondata su valori religiosi e morali. Possiamo pertanto considerarli obiettori di coscienza "tardivi", che comunque hanno pagato la loro scelta di non combattere più con la dura reclusione militare.

Di queste cose abbiamo già scritto nel Quaderno n. 1 del 2018 "La giustizia militare «sommaria» nella Grande Guerra", al quale rinviamo.

Abbiamo inserito in questo Supplemento un'Appendice su "Il diritto di resistenza nella Costituzione Italiana" perché riteniamo che il diritto all'obiezione di coscienza sia una forma di resistenza individuale alle Leggi che sono in contrasto con la propria coscienza, e pertanto è stato riconosciuto dal nostro Legislatore come una espressione della libertà di coscienza e di pensiero, tutelata dalla Costituzione tra i Principi Fondamentali.

Gli obiettori di coscienza italiani

Il pensiero pacifista di Tolstoj, già diffuso nel nostro Paese dalla fine dell'Ottocento, si diffuse rapidamente in tutti i Paesi nel corso del conflitto ed ispirò numerosi pacifisti, che si avvicinarono alla Nonviolenza ed al pacifismo radicale, favorevole all'Obiezione di coscienza per rispettare il fondamentale precetto divino "Non uccidere".

In particolare, in Italia, erano influenzati da Tolstoj Enrico Bignami, Giuseppe Banchetti, Luigi Trafelli, Giovanni Pioli. Tra le donne, Fanny Dal Ry, collaboratrice della Rivista "La Pace" diretta da Ezio Bartalini, e Maria Montessori.

Nel febbraio 1914, sulla Rivista *Coenobium* fu pubblicato l'articolo "Come si potrà abolire la guerra?" di Carlotta Calvi, nel quale si affermava il diritto all'Obiezione di coscienza, prendendo ad esempio i Quaccheri ed i seguaci di Tolstoj.

Però, in Italia, l'Obiezione di coscienza non era riconosciuta, diversamente da quanto avveniva in Gran Bretagna ed in altri Paesi anglosassoni.

Pertanto, gli uomini chiamati alla visita di leva o alle armi, che non si presentavano, venivano condannati a severe pene detentive dalla inflessibile Giustizia militare. Nonostante la dura repressione, durante la Grande Guerra, ci sono stati alcuni casi di Obiezione di coscienza al servizio militare, praticata soprattutto per motivi religiosi.

Remigio Cuminetti

È il primo caso documentato di Obiezione di coscienza nel primo Novecento, grazie all'impegno profuso nella pubblicizzazione del suo "caso" dalla Congregazione dei Testimoni di Geova, della quale faceva parte.

Remigio Cuminetti nasce a Pinerolo (Torino) nel 1890. È un fervente cattolico, ma diventa Studente Biblico (così di chiamavano allora i Testimoni di Geova, che assunsero questa denominazione dal 1931) dopo la lettura di un libro di C. T. Russell, fondatore del Movimento religioso negli USA. Per questa sua conversione, è cacciato di casa dalla famiglia.

Aderisce al primo gruppo di Studenti Biblici (alcuni provenienti dalla Chiesa Valdese) costituito in Italia nel 1903 a S. Germano Chisone (Torino). Fa parte della prima Congregazione italiana di Studenti Biblici costituitasi nel 1908 a Pinerolo. Una foto del 1910 lo ritrae insieme ad una quindicina di altri fedeli.

Quando inizia la Guerra, nel maggio 1915, lavora nelle Officine metalmeccaniche RIV di Villar Perosa la cui attività è riconvertita nella produzione di materiale bellico. Pertanto, gli operai sono "militarizzati" appunto perché impiegati nella produzione bellica. Peraltro, questo status avrebbe comportato il loro esonero dal Servizio militare al fronte.

Cuminetti, in base al comandamento evangelico "Non uccidere" e pertanto di non partecipare in qualunque modo alla guerra, rifiuta di essere "militarizzato" e si licenzia dalla fabbrica.

Nel 1916, quando la sua Classe di leva è chiamata alle armi, rifiuta di partire. È arrestato e processato dal Tribunale Militare di Alessandria (Procedimento n. 10419), che il 18 agosto 1916, con la Sentenza n. 309, lo condanna a tre anni e due mesi di reclusione per il reato di rifiuto di obbedienza (il Pubblico Ministero aveva chiesto 4 anni e 4 mesi), da scontare nel carcere militare di Gaeta. La condanna è confermata il 7 dicembre 1916 dal Tribunale Supremo di Guerra.

Al processo sono presenti due "sorelle" Testimoni di Geova, Clara Cerulli e Fanny Lugli, la prima delle quali, il 19 settembre, invia una dettagliata relazione del processo al fratello Giovanni De Cecca, che si trova nella sede centrale dei Testimoni di Geova a Brooklyn (New York), il quale la fa pubblicare nella Rivista Internazionale *Watch Tower* (Torre di Guardia).

Nel resoconto del suo processo si legge che Cuminetti spiega al Presidente del Tribunale, che lo interroga, le motivazioni che lo hanno spinto a rifiutare di indossare la divisa militare, che è segno «di odio e di guerra», in quanto la sua coscienza «si ribella al pensiero di fare del male al prossimo». Ricorda anche che per tre volte gli fanno indossare la divisa e per tre volte si spoglia. Ricorda anche che, per la stessa ragione, in precedenza ha rifiutato di farsi "militarizzare" nella fabbrica di Villar Perosa in cui lavorava.

L'avvocato di ufficio, che lo difende, mette in risalto «il suo coraggio e la sua fedeltà verso Dio», per cui non dovrebbe essere condannato, ma ammirato.

Dopo qualche mese di carcere è mandato al suo reparto militare, dove gli ordinano di vestire la divisa militare per essere avviato al fronte. Avendo rifiutato di vestire la divisa, è lasciato seminudo nel cortile, esposto alle beffe, alle risa ed al ludibrio degli altri giovani soldati. Alla fine, decide di indossare la divisa militare, ma toglie le mostrine e le stellette. Pertanto, è rimandato in carcere ed in seguito al manicomio, il cui Direttore però, avendolo giudicato sano di mente, lo rinvia al reparto militare, dove Cuminetti rifiuta di nuovo di mettere le stellette e di prestare qualsiasi tipo di servizio militare. Pertanto, è inviato nuovamente in carcere.

Dopo alcuni mesi, torna al reparto, dove un Maggiore gli ordina, con la pistola in pugno, di prendere zaino ed armi per andare in guerra. Di fronte al rifiuto di Cuminetti, il Maggiore ordina a due soldati di preparare lo zaino e di metterlo sulle sue spalle, ma il giovane rimane fermo ed impossibile, nonostante sia sempre minacciato dal Maggiore con la sua pistola, il quale gli ordina di partire per la "prima linea". Siccome Cuminetti non si muove, il Maggiore ordina a due soldati di prenderlo sottobraccio e di condurlo via, al fronte, con la forza. A questo punto, mentre lo stanno trascinando, Cuminetti pronuncia questa frase: «Povera Italia, se per mandare un soldato in linea si deve farlo condurre da altri due, come farà a vincere la guerra?». Di fronte a questa pungente osservazione, il Maggiore lo fa riportare in carcere.

In seguito, è chiamato dal Colonnello, Comandante del Reggimento nel quale è stato incorporato, nel tentativo di convincerlo a mettere le stellette, con la promessa che non sarebbe stato costretto ad impugnare le armi e che sarebbe stato adibito ai servizi nelle retrovie. Aggiunge anche che gli avrebbe appuntato lui personalmente le stellette, ma Cuminetti gli risponde: «Sig. Colonnello, se ella mi mette le stellette, certo io me le lascio mettere, ma appena fuori di qui le levo di nuovo». Di fronte a questa osservazione, il Colonnello desiste dal suo proposito e lo rimanda in carcere.

Cuminetti subisce complessivamente cinque processi ed è recluso a Gaeta, nel carcere romano di Regina Coeli, nel carcere di Piacenza e nel manicomio di Reggio Emilia.

In seguito, accetta di essere mandato al fronte, prestando però servizio nel Corpo di Sanità per trasportare i feriti. Un giorno, mentre è in trincea, sente un Ufficiale ferito che, nella "terra di nessuno", si lamenta. Dato che nessuno vuole andarlo a prendere, per paura di essere colpito dai cecchini nemici, esce lui dalla trincea. Viene ferito ad una gamba, ma riesce a portarlo in salvo. Per questo suo gesto eroico, gli viene conferita la Medaglia d'Argento al Valor Militare, ma lui la rifiuta, dicendo che aveva compiuto quel gesto non per guadagnare una medaglia, ma per amore del prossimo. Rifiuta anche la medaglia interalleata recante la scritta Guerra per la Civiltà.

Durante il fascismo subisce vessazioni da parte del regime. Anche la moglie Albina Protti è condannata a 11 anni di reclusione dal Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, istituito nel 1926 dal regime fascista. Mentre è nel carcere di Perugia, una detenuta comune, dopo aver appreso il motivo della sua incarcerazione, così si esprime: «A lei che non vuole uccidere hanno dato 11 anni ed a me, che ho ucciso mio marito, ne hanno dati 10 [...] o sono pazza io o sono pazzi quelli di fuori».

Giovanni Gagliardi

Giovanni Gagliardi nasce a Castelvetro Piacentino (Piacenza), nella Frazione di Croce S. Spirito, nel 1882. È il primo di 4 fratelli (3 maschi ed una femmina). Il padre è un agricoltore e gestore di un'osteria, la madre fa la venditrice ambulante, con il carretto trainato da un cavallo.

Un maestro di Cremona gli insegna il solfeggio, la musica ed a suonare la fisarmonica. Nel 1902, a 20 anni, acquista lo strumento e si esibisce nell'osteria paterna.

Conosce Italo Ferrari, fondatore di una importante Compagnia di spettacolo con burattini, e con lui, dal 1905, gira attraverso l'Italia, come suonatore, per accompagnare gli spettacoli con i burattini.

Nel 1906 va in Germania per suonare ad una festa socialista e nel 1907 si reca a Parigi, che è la Capitale artistica e culturale d'Europa, dove suona nei locali e nei cinema, per accompagnare la proiezione dei film muti. Nella città francese si dedica al perfezionamento della fisarmonica e nel 1909 riesce a suonarla in un concerto di musica classica, in un cinema parigino. Svolge quindi l'attività di concertista e di insegnante di musica con la fisarmonica.

Dopo lo scoppio della Grande Guerra, lascia la Francia e ritorna in Italia, esibendosi nella Compagnia di spettacolo di burattini dell'amico fraterno Italo Ferrari.

Stancatosi della vita di artista girovago, trova un posto come daziere nel suo Paese natale di Castelvetro Piacentino. Decide anche di abbandonare la sua attività di musicista, per protesta contro la guerra.

Nel 1915 è chiamato alle armi e manda agli Uffici Militari una lettera nella quale rifiuta di usare le armi. Il Colonnello medico, che segue il suo caso, riesce a fargli avere un rinvio, sperando in un suo ravvedimento.

Nel suo manoscritto Guerra e Coscienza, scritto tra il 1915 ed il 1918, spiega le ragioni della sua opposizione alla guerra e sottolinea l'importanza dell'impegno di ciascun pacifista contro il conflitto nel rispetto dell'imperativo "Non uccidere". Le sue motivazioni contro la guerra sono però di carattere umanitario e non religioso.

Nel 1917, è chiamato di nuovo alle armi e rifiuta di nuovo di indossare la divisa con una lettera, come nel 1915. È arrestato e condannato a vari periodi di reclusione, scontata nei manicomi di Piacenza, Reggio Emilia e di Roma tra il 1918 ed il 1919.

Dopo l'Amnistia emanata dal Governo Nitti il 19 settembre 1919, è necessaria l'interrogazione del Deputato socialista Armando Bussi, di Piacenza, per farlo uscire dal manicomio. Riprende quindi il suo lavoro come daziere nel suo paese ed in seguito anche l'attività concertistica.

Nel 1920, in seguito ad una crisi religiosa, da ateo diventa Evangelico indipendente, senza però aderire ad alcuna Chiesa Protestante.

Durante il fascismo, è schedato dalla Polizia come anarchico ed è confinato, dal 1939 al 1943, nell'isola di Ventotene, dove diventa amico di Sandro Pertini e di Umberto Terracini.

Alberto Long

Alberto Long nasce a Pramolo, Frazione del Comune di Torre Pellice (Torino) nel 1887 da una famiglia di religione valdese. In seguito, aderisce alla Chiesa Avventista.

Diventato Pastore Avventista, svolge il suo ministero sia in Italia che all'estero, in alcune missioni, in particolare in Madagascar.

Nel 1915 si trova in Svizzera, ma dopo l'entrata in guerra dell'Italia decide di rimpatriare e di fare l'infermiere per curare i soldati feriti. È però chiamato alle armi. Rifiuta di impugnare le armi e chiede al Colonnello del suo Reggimento di operare come infermiere. È arrestato e condannato dal Tribunale Militare di Torino a cinque anni di reclusione. In seguito, è di nuovo condannato dal Tribunale Militare di S. Donà di Piave a sette anni.

Successivamente, è inviato al fronte, dove rifiuta di nuovo di portare le armi. È quindi processato per la terza volta ed il Pubblico Ministero chiede la fucilazione. Il suo avvocato riesce a dimostrare che non è un vigliacco, ma un obiettore di coscienza. È condannato pertanto a 25 anni di reclusione, da scontare nel Forte di Savona, dal quale esce in seguito all'Amnistia emanata dal Governo Nitti il 19 settembre 1919.

Luigi Lue'

Luigi Luè nasce a S. Colombano al Lambro (Milano) nel 1878, in una povera famiglia di fabbricanti di zoccoli, che lavorano in casa. È il figlio minore. Quanto ha sette anni muore la madre ed è allevato dalla sorella Rosa. Frequenta i primi due anni della Scuola Elementare e poi è costretto a lavorare per aiutare il padre.

Nel periodo della giovinezza matura una particolare sensibilità verso le situazioni di ingiustizia sociale, che lo portano ad aderire al Socialismo, pur conservando una profonda religiosità. Apprende anche il pensiero pacifista di Tolstoj, che diventa uno dei suoi miti, unitamente alla figura di Gesù Cristo, in una strana commistione di socialismo, pacifismo e cristianesimo. Anche il suo aspetto fisico è alquanto "originale", in quanto porta la barba ed i capelli lunghi alla "nazarena".

A 17 anni partecipa all'organizzazione di uno sciopero in difesa dei contadini.

Nel 1898, a 20 anni, è chiamato alla visita di leva durante la quale manifesta l'intenzione di non indossare la divisa. È dichiarato "abile" ed inviato in congedo.

Nel 1901, è chiamato alle armi per essere impiegato con il suo reparto nella repressione delle manifestazioni dei contadini in sciopero. Manifesta di nuovo l'intenzione di non indossare la divisa ed è inviato in licenza straordinaria di convalescenza per un anno.

Nel 1902 è chiamato di nuovo alle armi per essere impiegato nella repressione delle manifestazioni popolari (anche i ferrovieri sono in sciopero). Non vuole presentarsi, ma cede alle pressioni dei familiari e si presenta dopo tre giorni e stranamente le Autorità Militari non prendono alcun provvedimento nei suoi confronti. Anzi, non lo impiegano nelle operazioni di ordine pubblico e dopo due mesi lo rimandano a casa.

Nel 1904 sposa Angioletta Pozzi, sua coetanea e vicina di casa, che a 12 anni è andata a Milano per imparare il mestiere di sarta e che è ritornata da qualche anno a San Colombano al Lambro dove ha aperto una sartoria. La coppia ha dieci figli, dei quali tre non sono sopravvissuti.

Nel 1908 invia una cartolina illustrata a Leone Tolstoj, dichiarando la sua scelta pacifista e contro la guerra. È chiamato di nuovo alle armi e si presenta dopo alcuni giorni. È processato e condannato dal Tribunale Militare di Milano a due mesi di reclusione. In seguito, sempre per le sue idee pacifiste, subisce altre condanne.

A causa dei suoi periodi di detenzione e dello scarso lavoro come ciabattino, anche perché è ostacolato dal parroco del paese che sconsiglia ai fedeli di servirsi da lui, la moglie si impegna fino allo stremo per non far mancare il minimo necessario ai figli, ancora piccoli.

Nel 1914 si trasferisce con la famiglia a Milano, dove continua a svolgere, in casa, la professione di ciabattino.

Nel 1915, quando l'Italia entra in guerra, Luè ha 37 anni e sei figli (l'ultimo dei quali è nato nel 1914). È arruolato nella Milizia Territoriale grazie ad una Circolare che consente ai richiamati alle armi che hanno più di quattro figli di svolgere il servizio militare vicino al luogo di residenza e di non andare al fronte.

Nel 1917, in seguito all'aggravarsi della situazione bellica, è chiamato alle armi nel 7º Reggimento di Fanteria per essere inviato al fronte. Non si presenta al Reggimento e ritorna al suo paese per nascondersi, ma è scoperto ed arrestato dai Carabinieri Reali che lo portano nella Caserma del 7º Reggimento di Fanteria, dove rifiuta di indossare la divisa. È quindi nuovamente incriminato.

Al Giudice Istruttore (un Capitano) che lo interroga, chiedendogli le motivazioni per le quali rifiuta di indossare la divisa, risponde che deve ubbidire alla Legge di Dio e dichiara di seguire le teorie pacifiste e nonviolente di Tolstoj. A questo punto, il Giudice si alza e gli stringe la mano dicendo: «Luè, le idee di Tolstoj sono le più nobili che esistano su questa terra». Nonostante questa chiara ammirazione da parte del Giudice, è rinviato a giudizio. Il processo si svolge il 22 luglio 1917 davanti al Tribunale Militare di Milano e nonostante l'appassionata difesa da parte dell'avvocato Antonio Greppi (che sarà il primo Sindaco di Milano dopo la Liberazione dal nazifascismo) è condannato a sette anni di reclusione, con la minaccia da parte del PM di essere fucilato se avesse insistito nel suo rifiuto di andare a combattere, al fronte.

In seguito, durante la prigione, si cerca ancora di fargli indossare la divisa, ma lui si getta per terra, incrociando le gambe e le braccia, davanti a molti soldati che assistono al suo gesto,

commossi. È di nuovo processato ed il PM, questa volta, chiede per lui indulgenza, affermando che fa parte di quelle persone che, in tutti i Paesi belligeranti, si oppongono, con fermezza e con coraggio, alla guerra, perché «vivono in un loro mondo spirituale» per cui la Legge terrena è «impotente contro la loro fede». I Giudici si dimostrano pertanto comprensivi nei suoi confronti e lo condannano solo ad un ulteriore anno di reclusione. È inviato a scontare la pena prima nel Forte di Savona e poi nel carcere di Poggio Reale (Napoli).

È scarcerato, dopo aver scontato due anni e mezzo di carcere, in seguito all'amnistia emanata dal Governo Nitti il 19 settembre 1919.

Durante il periodo fascista è sorvegliato dalla Polizia per le sue idee socialiste, ma non è considerato un elemento pericoloso in quanto si professa "cristiano tolstoiano".

Intrattiene una corrispondenza anche con Gandhi, facendosi tradurre in inglese le lettere che gli invia e che riceve. Purtroppo, le lettere ricevute da Tolstoj sono bruciate dalla moglie, forse per difenderlo dalla polizia politica fascista (OVRA) che approfittava di ogni minimo indizio per perseguitarlo penalmente.

Amleto Montevercchi

Amleto Montevercchi nasce nel 1878 a Imola (Bologna), dove frequenta l'Istituto di Arti e Mestieri. In seguito, si diploma all'Accademia di BB. AA. di Bologna.

Nel 1899 consegne l'abilitazione all'insegnamento e fa il docente di Disegno nella sua città natale e continua a frequentare l'Accademia di Bologna.

Nel 1906 conosce l'affascinante Elisabetta Santolini, detta la Bitta, di Faenza, che abbandona per lui, il marito Domenico Baccarini, pittore, che aveva sposato nel 1903 e dal quale aveva avuto una figlia.

Dopo essersi unito con la Bitta, si trasferisce a Forlì e va a lavorare nella fabbrica di ceramiche Minardi di Faenza. Ha due figli dalla Bitta, che muore nel 1909 a soli 24 anni, nell'ospedale di Cervia, mentre è in attesa di un nuovo figlio.

Ritorna a Bologna, dove riprende l'insegnamento, inserendosi nell'ambiente artistico della città.

Nel 1915, prima dell'entrata in Guerra, si schiera contro la guerra scrivendo: «I socialisti, internazionalisti, dovrebbero rifiutarsi di partecipare a qualsiasi guerra [...] La guerra è un crimine collettivo, l'omicidio legale che trasforma l'uomo normale in delinquente [...] Sono contrario a tutte le guerre».

Nel 1916 è chiamato alle armi e quando gli danno il fucile, chiede un pennello, dicendo: «Con un pennello posso sparare, con questo arnese mi è impossibile».

Grazie alle sue competenze grafiche, è utilizzato come disegnatore e riesce ad evitare di andare a combattere al fronte.

Nel dopoguerra, nel 1920, fonda il Sindacato degli Artisti e si dedica alla pittura sacra, decorando numerose Chiese della Regione.

In seguito, diventa uno degli "artisti turisti", che in estate frequentano la riviera romagnola, in particolare Riccione, lavorando per committenti locali.

Guido Plavan

Quello di Guido Plavan è un caso molto particolare di Obiezione di coscienza, in quanto non è dichiarata pubblicamente, ma è coerentemente espressa.

Guido Plavan nasce a Torre Pellice (Torino) da una famiglia di religione valdese, ma diventa Membro della Chiesa dei Fratelli di Luserna S. Giovanni (Torino).

Chiamato alle armi, si presenta, ma pur indossando la divisa, rifiuta di portare il fucile e quando è costretto a portarlo, lo porta scarico e senza avere con sé le munizioni, dato che è assolutamente fedele al comandamento di Dio "Non uccidere".

La sua storia è raccontata nelle sue memorie sulla Grande Guerra da Carlo Lupo (futuro Pastore valdese), che era allora un giovane sottotenente, di cui Plavan è l'attendente. Lupo racconta che una sera esce in pattuglia con Plavan e, a un certo momento, si accorge che lui è senza fucile. Gli mormora (in piemontese): «Guido, el fusil? (Guido e il fucile?)». Plavan gli risponde: «Lu diu dopu signur tenent! (Lo prendo dopo signor tenente!)» e proseguono nell'azione. Il giorno dopo Lupo chiede a Plavan perché non aveva il fucile la sera prima. Lui gli risponde: «Dio dice di non uccidere, così io non porto il fucile e non uccido». Lupo gli replica: «Ma lo sai che con questa tua affermazione sono obbligato a denunciarti al Tribunale di Guerra e sai cosa ti attende!». Plavan gli risponde: «Signor tenente, faccia il suo dovere che io faccio il mio. Dio ha detto di non uccidere e io non uccido». Lupo non lo denuncia, ma si fa promettere da Guido che avrebbe sempre portato il fucile, naturalmente scarico e senza munizioni.

In seguito a questa profonda testimonianza di fede religiosa, inizia la crisi di coscienza di Lupo, che, attraverso la sofferenza della guerra, della brutta ferita alla testa e della prigionia nel Campo di Mauthausen (Austria), in cui è detenuto insieme al fido attendente Plavan, lo porta alla conversione alla fede religiosa valdese. Al riguardo sono fondamentali l'affettuosa vicinanza di Plavan, che gli regala un Vangelo e che gli sarà sempre vicino, e della moglie Lily Malan, appartenente ad una famiglia valdese, conosciuta ad un corso di sci a Sauze d'Oulx e sposata dopo la fine della guerra.

Nel dopoguerra Lupo si iscrive alla Facoltà Valdese di Teologia e diventa Pastore. Nel 1952, fonda, insieme al Pastore valdese Tullio Vinay, a Georges Paschoud, a Neri Giampiccoli e ad altri, la Sezione Italiana del Movimento Internazionale della Riconciliazione- MIR.

Ugo Fedeli

Ugo Fedeli nasce a Milano l'8 maggio 1898, nel giorno in cui il Gen. Bava Beccaris ordina di sparare con i cannoni sulla folla che protesta.

Nel 1911, durante le manifestazioni contro la guerra di Libia aderisce al Movimento anarchico.

Nel 1913 è arrestato durante uno sciopero indetto dall'Unione Sindacale Italiana- USI.

Nell'ottobre 1914, collabora con il nuovo periodico anarchico *Il Ribelle*, impegnato nella battaglia per il non intervento dell'Italia nella Guerra.

All'inizio del 1917 è chiamato alle armi e per non essere arruolato, decide di espatriare clandestinamente in Svizzera, dove collabora al periodico anarchico *Il Risveglio*, a Zurigo.

In Svizzera è arrestato per alcune settimane per attività sovversive.

Rientra in Italia dopo l'Amnistia del Governo Nitti del 19 settembre 1919 e sposa Clelia Premoli.

Partecipa alla nascita del quotidiano anarchico *Umanità Nuova* e collabora alla rivista *Nichilismo*, organo degli anarcoindividualisti.

Nel 1921, espatria e vive in vari Paesi (Svizzera, Germania, Russia).

Nel 1923 va in Francia, dove partecipa alla fondazione del periodico *La Lotta umana*.

Nel 1929 va prima in Belgio e poi in Uruguay, dove nasce il figlio Hughetto. Nel 1933 è arrestato ed estradato in Italia ed è rinchiuso in carcere per alcuni mesi.

Appena liberato, è perseguitato dal regime fascista, che lo invia per alcuni anni al confino, prima nell'isola di Ponza, poi in un paese della Calabria.

All'entrata dell'Italia nella Seconda guerra mondiale è inviato nel Campo di concentramento di Colfiorito (Perugia) e poi, nel 1941, al confino nell'isola di Ventotene, con la famiglia. Qui muore, per le difficili condizioni di vita, il figlio Ughetto.

Nel 1942 è trasferito con la moglie al confino nel paese abruzzese di Buccianico (Chieti), dove nel 1944, dopo la liberazione dall'occupazione tedesca, diventa Sindaco.

Nel dopoguerra è Segretario della Federazione Anarchica Italiana - FAI.

Nel 1951 è bibliotecario e responsabile delle attività culturali della Olivetti S.p.A. di Ivrea.

Muore a Borgofranco di Ivrea nel 1964.

Giuseppe Tarabra

Il caso di Giuseppe Tarabra, chiamato Giuspa dai familiari ed amici, è un caso singolare di obiezione di coscienza, che merita di essere raccontato anche se non ha subito alcun processo.

Giuspa nasce il 25 luglio 1888 a Priocca, un piccolo paesino del Roero in provincia di Cuneo, al confine con l'astigiano.

Dopo i primi tre anni obbligatori della scuola elementare nel paese nativo, è mandato al seminario di Alba (Cuneo) dove rimane due anni, prendendo la licenza di quinta elementare. Quindi ritorna al paese e lavora nella azienda agricola familiare. Essendo molto religioso, frequenta le associazioni cattoliche.

Parte per il servizio militare di leva, ma dopo tre mesi ottiene l'esonero per motivi familiari essendo l'unico figlio maschio e quindi necessario per il lavoro nell'azienda agricola familiare.

Nel 1911 si sposa. Nell'aprile 1915 è richiamato alle armi. Infatti, in quei mesi si stanno richiamando varie classi di leva per addestrare militarmente e psicologicamente i giovani alla guerra, che inizia il 24 maggio.

Giuspa però, da buon cattolico, fedele all'insegnamento di Gesù di "non uccidere", decide di non usare il fucile e di non sparare a nessun soldato nemico.

Quando raggiunge il fronte, sul Pasubio, rischia di essere incriminato per disobbedienza per il suo rifiuto di usare le armi. Interviene in sua difesa il cappellano del Reggimento, che riesce a farlo assegnare ai servizi sanitari come "porta feriti".

Il suo servizio è quello di andare a prendere, disarmato, nei momenti di tregua dai combattimenti, i feriti che si trovano nella "terra di nessuno" (tra le trincee italiane e quelle austriache) e di portarli in salvo nelle nostre linee, rischiando di essere colpito da qualche cecchino austriaco, che vuole impedire che si recuperino i nostri soldati feriti. Il suo è quindi un servizio pericoloso, che però egli svolge con coraggio ed abnegazione e quindi riceve la Medaglia di Bronzo al valore militare nel 1916.

Durante l'attacco austro-tedesco del 24 ottobre 1917, che porta alla disfatta del nostro esercito a Caporetto, quando vede che il suo reparto è circondato dai nemici e quindi sarebbe stato inutile ogni tentativo di difesa, grida ripetutamente ai suoi commilitoni «Abbassate le armi! Giù le armi!», mentre invece gli ufficiali li incitano a combattere. I compagni gli ubbidiscono, gettano le armi e si consegnano agli austriaci, salvando così la vita.

Fatti prigionieri, sono condotti in un campo di concentramento, dove ci sono oltre 15.000 internati, compresi molti soldati russi.

La vita nel campo è molto dura: si soffre il freddo e la fame, anche perché il nostro governo non manda aiuti ai prigionieri perché sono considerati vigliacchi e disfattisti.

Giuspa ritorna a casa, dalla prigione, all'inizio del 1919 e riprende la sua vita di contadino. Dato che, da cattolico molto religioso, è un uomo molto buono e generoso verso il prossimo, nonostante la sua famiglia sia molto numerosa, con ben 12 bocche da sfamare, accoglie sempre con piacere nella sua cascina chiunque ha bisogno di aiuto, dandogli riparo nella stalla ed un piatto di minestra, per rifocillarsi. Fa questo per tutta la vita, fino alla morte nel 1966.

Per comprendere meglio lo spessore della sua bontà d'animo, raccontiamo questo aneddoto. Una sera arriva nella sua cascina, chiedendo qualcosa da mangiare ed ospitalità per la notte, un vagabondo, al quale viene dato da mangiare un piatto della minestra servita a tutti i familiari, ma egli la rifiuta, dopo averla assaggiata. Giuspa gli si avvicina e gli chiede se sta bene. Il vagabondo gli risponde che la minestra non gli piace. Giuspa allora chiede alla moglie Amalia di preparare per l'ospite una minestrina. La moglie gli fa presente che la minestra è la stessa che mangiano tutti loro; inoltre è tardi ed il fuoco del camino è spento. Giuspa le risponde: «Abbi pazienza Amalia. Vedi, non ci vuole tanta fatica, io ti riaccendo il fuoco e tu in pochi minuti fai contento quell'uomo». Così fanno e l'ospite è contento.

Appendice - Il diritto di resistenza nella Costituzione italiana

Il diritto di resistenza nella storia

Nell'era moderna, il problema dell'obbedienza o meno all'Autorità ed al potere costituito si pone con il Cristianesimo, per il quale l'obbedienza a Dio viene prima di quella alle leggi dello Stato (*Obedire oportet Deo, magis quam hominibus- Bisogna obbedire a Dio prima che agli uomini* - Atti 5,9-). In base a questo principio, i cristiani dei primi due secoli disobbediscono alle leggi romane che essi considerano contrarie ai comandamenti divini, in primo luogo la legge che impone di prestare il servizio militare, perché è contrario al comandamento di "non uccidere", ed affrontano serenamente le pene, compreso il martirio, per rimanere fedeli alla propria religione ed alla propria coscienza (i cristiani sono infatti i primi obiettori di coscienza al servizio militare).

Tutto cambia nel 313, quando l'imperatore Costantino riconosce come Religione il Cristianesimo, che successivamente diventerà addirittura l'unica e vera Religione dello Stato romano.

Nel 380, con un provvedimento dell'imperatore Teodosio, solo i cristiani saranno considerati meritevoli di prestare il servizio militare nelle truppe imperiali.

Dal Medio Evo, vari filosofi e teologi elaborano dottrine sul diritto di resistenza; ricordiamo S. Tommaso d'Aquino che afferma: «*Chi uccide il tiranno è lodato e merita un premio*».

Secondo autorevoli costituzionalisti, il riconoscimento giuridico del diritto di resistenza risale alla *Bolla d'oro* di Andrè II del 1222 ed al Capitolo 61 della *Magna Charta* inglese del 1225.

Il diritto-dovere di resistenza è riconosciuto espressamente nella Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America del 5 luglio 1776: «*Noi riteniamo che tutti gli uomini sono stati creati uguali, che il Creatore ha fatto loro dono di determinati inalienabili diritti che ogni qualvolta una determinata forma di governo giunga a negare tali fini, sia diritto del popolo il modificarla o l'abolirla, istituendo un nuovo governo che ponga le basi su questi principi [...]. Allorché una lunga serie di abusi e di torti... tradisce il disegno di ridurre l'umanità ad uno stato di completa sottomissione, diviene allora suo dovere, oltre che suo diritto, rovesciare un tale governo*

Il diritto –dovere di resistenza all'oppressione riceve la legittimazione giuridica anche nella Rivoluzione Francese. Infatti, la Dichiarazione dei Diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 afferma all'art.2: «*Lo scopo di ogni società è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittabili dell'uomo. Questi diritti sono la libertà e la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione*».

In modo più esplicito, la Costituzione francese del 1793 (che però non è mai entrata in vigore) afferma all'art.33: «*La resistenza all'oppressione è la conseguenza degli altri diritti dell'uomo*» ed all'art.35: «*Quando il governo viola i diritti del popolo, l'insurrezione è per il popolo il più sacro dei diritti ed il più indispensabile dei doveri*».

Negli anni seguenti, con l'affermarsi degli ordinamenti democratico-liberali, si affievolisce l'interesse per il diritto-dovere di resistenza all'oppressione, che diventa l'*extrema ratio* per la difesa dell'ordinamento democratico dello Stato.¹ Così, anche in Italia, dopo l'emersione

¹

dello Statuto Albertino del 1848, la resistenza, soprattutto quella collettiva, finisce con l'essere legittimata solo entro i limiti del rispetto della Costituzione vigente.

Il problema del riconoscimento giuridico del diritto-dovere di Resistenza si ripropone alla fine della Seconda guerra mondiale, dopo le tragiche vicende dello sterminio di milioni di esseri umani, soprattutto ebrei, nei Lager nazisti. Così, nello Statuto del Tribunale di Norimberga, definito nell'accordo di Londra dell'8 agosto 1945 da parte delle potenze alleate, viene stabilito il principio della responsabilità penale personale di coloro che hanno commesso "crimini di guerra" o "crimini contro l'umanità", anche se in esecuzione di ordini emanati da un'autorità superiore.

Questo principio è stato riconosciuto dall'Ordinamento Internazionale ed il diritto di resistenza è stato inserito in numerose Costituzioni del secondo dopoguerra, soprattutto nella Repubblica Federale Tedesca, che aveva dato origine all'orrore nazista. Così, la Costituzione del Lander dell'Assia del primo dicembre 1946, all'art.147 afferma: «*La resistenza contro l'esercizio contrario alla Costituzione del potere costituito è diritto e dovere di ciascuno*».

La Costituzione del Lander di Brema del 21 ottobre 1947, all'art.19 afferma: «*Se i diritti dell'uomo stabiliti dalla Costituzione sono violati dal potere pubblico in contrasto con la Costituzione, la resistenza di ciascuno è diritto e dovere*».

La Costituzione del Lander di Brandeburgo del 31 gennaio 1947, all'art. 6 afferma: «*Contro le leggi in contrasto con la morale e l'umanità sussiste un diritto di resistenza*».

Anche la Costituzione della Repubblica Federale Tedesca, all'art.20, 4° comma, afferma: «*Tutti i tedeschi hanno diritto alla resistenza contro chiunque intraprenda a rimuovere l'ordinamento vigente, se non sia possibile alcun altro rimedio*».

Recentemente, un'importante sentenza del *Conseil Constitutionnel* francese (equivalente alla nostra Corte Costituzionale) ha riaffermato la resistenza "come diritto positivo di valore costituzionale" che "potrà servire da parametro di costituzionalità per la valutazione di leggi repressive che tendano ad impedire al popolo sovrano alcune forme di esercizio".

Il diritto di resistenza nel dibattito per l'approvazione della Costituzione italiana

Il 5.12.1946, la Sottocommissione, incaricata all'interno della Commissione dei 75 (cosiddetta dal numero dei componenti) di elaborare la prima parte della Costituzione, inserisce nel Progetto di Costituzione, al 2° comma dell'art.50, la seguente disposizione «*Quando i pubblici poteri violino le libertà fondamentali ed i diritti garantiti dalla costituzione, la resistenza all'oppressione è diritto e dovere del cittadino*».

La norma è proposta dall'On. democristiano Giuseppe Dossetti e dall'onorevole demo-laburista Cevolotto, che si sono ispirati ad altre Carte Costituzionali, in particolare all'art.21 della Costituzione francese del 1946, che stabilisce: «*Qualora il governo violi la libertà ed i diritti garantiti dalla costituzione, la resistenza, sotto ogni forma, è il più sacro dei diritti ed il più imperioso dei doveri*».

Vedasi al riguardo quando affermato dal giurista Romagnosi in *La scienza della Costituzione* nel 1849.

Nel maggio 1947, quando il Progetto di Costituzione è discusso nel *plenum* dell'Assemblea Costituente, alcuni Deputati, appartenenti soprattutto al Partito Liberale e al Partito Repubblicano, pur non dichiarandosi, in linea di principio, contrari al riconoscimento costituzionale del diritto di resistenza, sollevano dei dubbi sull'opportunità del suo inserimento nella Costituzione.²

Nel dicembre 1947, quando si esamina l'art.50 del Progetto di Costituzione, anche i democristiani si oppongono all'inserimento del diritto di resistenza nel testo definitivo della Costituzione.³ Così, quando si vota il testo dell'art.54, che ha sostituito l'art.50 del Progetto, il diritto di resistenza è soppresso, nonostante il voto favorevole dei comunisti, dei socialisti e degli autonomisti. Molto probabilmente sull'esito del voto influirono motivazioni di opportunità politica ed anche una certa confusione di interpretazione tra il concetto di resistenza e quello di rivoluzione. Invece tra i due termini c'è una profonda differenza: la rivoluzione tende al rovesciamento del regime politico; invece, la resistenza mira alla conservazione del regime politico (purché sia, naturalmente, democratico) e quindi è uno strumento di garanzia per la sua esistenza.

La sovranità popolare fonte del diritto di resistenza

Secondo autorevoli costituzionalisti, anche se non è espressamente stabilito dalla nostra Carta Costituzionale, il "diritto di resistenza all'oppressione" è implicitamente legittimato, essendo una delle garanzie di difesa della Costituzione, in caso di violazione dei principi fondamentali in essa stabiliti.⁴ Infatti, il diritto di resistenza trova la sua legittimazione nel principio della "sovranità popolare" , sancito nell'art.1 della nostra Costituzione⁵, che quindi rappresenta la legittimazione all'intero Ordinamento giuridico.

2

Al riguardo l'onorevole liberale Condorelli afferma: «Bisogna riconoscere che questo diritto di resistenza, che si manifesta attraverso insurrezioni, colpi di Stato, rivoluzioni, non è un diritto, ma la stessa realtà storica...Sono fatti logicamente anteriori al diritto».

3

L'onorevole democristiano Mortati, nella sua dichiarazione di voto afferma: «Non è al principio che ci opponiamo, ma all'inserzione nella Costituzione di esso, e ciò perché a nostro avviso il principio stesso riveste carattere metagiuridico e mancano nel congegno costituzionale i mezzi e le possibilità di accettare quando il cittadino eserciti una legittima ribellione al diritto e quando invece questa sia da ritenere illegittima».

4

Al riguardo, il prof. Paolo Barile scrive: «Anche qualora il diritto positivo vietasse espressamente al resistenza, essa sarebbe perfettamente legittima in quanto la violazione della costituzione materiale compiuta da un soggetto legittimerebbe la conseguente violazione delle norme che vietano la resistenza da parte di un altro soggetto interessato al mantenimento delle basi dell'ordinamento violato." Infatti, dai lavori preparatori si ha la sensazione che l'Assemblea Costituente non abbia voluto costituzionalizzare un tale principio, ma che non abbia neppure voluto prendere la esplicita posizione di vietarlo». (*Il soggetto privato nella Costituzione italiana*, Cedam, 1953).

5

Al riguardo, l'onorevole Costantino Mortati, anche lui eminente costituzionalista, nella sua dichiarazione di voto sul 2º comma dell' art 50 del Progetto di Costituzione, afferma: "La resistenza trae titolo di legittimazione dal principio della sovranità popolare perché questa, basata com'è sull'adesione attiva dei cittadini ai valori consacrati nella Costituzione, non può non abilitare quanti siano più sensibili a essi ad assumere la funzione di una loro difesa e reintegrazione quando ciò si palesi necessario per l'insufficienza e la carenza degli organi ad essa preposti". Inoltre, nel suo commento all'art.1 della Costituzione, nel *Commentario della Costituzione* del 1975,

La sovranità, peraltro, è attribuita ad ogni singolo cittadino, come membro del popolo, e non solo al popolo nel suo insieme.

Nel nostro Ordinamento giuridico, comunque, ci sono varie norme che stabiliscono la legittimità della resistenza individuale (cioè del singolo individuo) di fronte al provvedimento illegittimo (anche se apparentemente legittimo) dell'Autorità e/o al comportamento arbitrario di un pubblico funzionario. Ricordiamo, l'art. 4 del DLL n. 288 del 1944, che legittima la resistenza attiva (non solo passiva) ad un pubblico ufficiale o ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, qualora queste funzioni pubbliche siano esercitate in modo arbitrario. Ricordiamo anche l'art.51 del Codice penale che esclude la punibilità dei fatti compiuti nello "esercizio di un dovere" o nello "*adempimento di un dovere, imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità*" e l'art.650 del Codice Penale, che legittima la disobbedienza contro provvedimenti non "*legalmente dati*" dall'Autorità, cioè emanati arbitrariamente e quindi illegittimi.

Per i militari, inoltre, il dovere di disobbedire all'ordine manifestamente illegittimo è previsto dalla Legge 11 luglio 1978 n. 382 (*Norme di principio sulla disciplina militare*), che all'art. 4 stabilisce: «*Il militare al quale viene impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e di informare al più presto i superiori*». La norma è ribadita nell'art.25 del *Regolamento di disciplina delle Forze Armate*, varato con il DPR n. 545 del 1986.

Questa norma è una chiara esecuzione dell'art. 52, 2 comma della Costituzione, che stabilisce che «*l'ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica*».

Allo stesso modo è perfettamente legittima la resistenza collettiva contro ordini, decisioni o comportamenti, in contrasto con i principi costituzionali, adottati non solo da pubblici funzionari o dalle Autorità, ma anche da Organi Costituzionali, quali Governo e Parlamento, che rappresentano lo Stato-apparato.

La resistenza collettiva si esercita attraverso l'esercizio dei diritti di libertà, previsti e tutelati espressamente dalla nostra Costituzione, come il diritto di manifestazione del pensiero (art. 21) ed il diritto di sciopero (art.40), anche politico.⁶

afferma: «Per contestare l'ammissibilità del diritto di resistenza non vale richiamarsi alla decisione della Costituente di eliminare la norma del progetto che lo prevedeva. In realtà dalla discussione non emergono chiaramente i motivi del rigetto, molto contestato, ma prevalente sembra essere stata l'opinione dell'inutilità di una norma che disciplini i modi di esercizio di un diritto che, per sua stessa natura, sfugge ad astratte predisposizioni».

6

Riguardo alla resistenza collettiva, il Prof. Giuliano Amato, un costituzionalista molto acuto (chiamato il "dottor sottile" ed in seguito diventato Presidente del Consiglio dei Ministri), commentando le due sentenze di condanna emesse dai tribunali penali di Palermo e di Catania in seguito ai gravi moti di piazza del luglio 1960 contro il Governo dell'onorevole Tambroni, sostenuto dal partito di destra Movimento Sociale Italiano (peraltro i moti popolari portarono alla caduta del Governo), nel 1961 scriveva che i poteri che sono esercitati dallo Stato-governo «*non fanno capo originariamente ad esso, ma gli sono trasferiti, magari in via permanente, dal popolo*». Pertanto, «*l'esercizio di quei poteri deve svolgersi, per chiaro dettato costituzionale, in guisa tale da realizzare una permanente conformità dell'azione governativa agli interessi in senso lato della collettività popolare: si che, quando tale conformità non sia perseguita da quell'azione, è perfettamente conforme al sistema, cioè legittimo, il comportamento del popolo sovrano che ponga fine alla situazione costituzionalmente abnorme*». Sostiene inoltre che «*la resistenza collettiva può indirizzarsi anche contro il Parlamento*» qualora la sua azione sia illegittima. Pertanto, «*potrebbe il popolo, nel mancato*

In verità, l'art.54 della Costituzione sancisce: «*Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini, cui sono affidate le funzioni pubbliche, hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento*».

Non si deve però confondere il dovere di fedeltà con quello di obbedienza. Sono infatti due concetti diversi: la fedeltà alla Repubblica precede, logicamente e concettualmente, l'osservanza delle leggi dello Stato. Pertanto, il dovere di fedeltà alla Repubblica, e quindi alla Costituzione ed in particolare ai principi fondamentali in essa stabiliti, prevale sul dovere di obbedienza, di cui peraltro costituisce il presupposto giuridico. Quindi, in caso di contrasto delle leggi in vigore con i principi fondamentali dell'Ordinamento Costituzionale, è sempre l'obbedienza a questi ultimi che prevale sull'obbedienza alle leggi. Peraltro, la semplice obbedienza alle leggi non esaurisce l'obbligo di fedeltà alle Istituzioni, che richiede un comportamento concreto in sintonia con i principi fondamentali sanciti dalla Carta Costituzionale.

Non a caso il diritto di resistenza è stato concepito nel 1946 (quando viene inserito nell'art.50 del Progetto di Costituzione) come collegato al dovere di fedeltà, stabilito dall'art. 54 (già art. 50 del Progetto), anche se in un primo momento era stato collegato al principio della sovranità popolare.

Naturalmente, la resistenza non può essere esercitata in forma violenta, perché, per difendere un diritto fondamentale, lesso dall'esercizio arbitrario di pubbliche funzioni, non si può ledere e sacrificare altri diritti fondamentali, di pari o maggiore rilevanza, quale quello alla vita ed alla sicurezza delle persone.⁷

La pace principio fondamentale della Costituzione

L'art.11 della Costituzione sancisce: «*L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali*». Da questa disposizione, inserita nei Principi Fondamentali, deriva una chiara connotazione "pacifista" del nostro Paese e quindi l'illegittimità non solo della guerra "offensiva", ma anche di quella decisa al di fuori della decisione degli Organismi Internazionali di cui il nostro Paese fa parte, quali l'ONU o la NATO.

funzionamento dei meccanismi di garanzia predisposti all'interno dello Stato-governo, ripristinare con altri mezzi il rispetto del suo sovrano volere, che nella Costituzione trova la sua massima espressione».

Inoltre, Giuliano Amato scrive nel 1962, in *La sovranità popolare nell'ordinamento italiano*, che in caso di non funzionamento degli organi di controllo e di garanzia, se cioè lo stesso Stato-apparato fosse «*partecipe dell'azione eversiva*», compiendo «*atti difformi dai valori e dalle finalità fatti propri dalla coscienza collettiva ed indicati nella Costituzione*», allora sarebbe legittimo il ricorso alla resistenza, individuale o collettiva. Afferma inoltre: «*ove circostanze particolari lo impongano, come può disconoscersi al popolo, che della sovranità è titolare e che ne controlla l'esercizio da parte dello Stato-governo, il potere di ricondurre alla legittimità, con mezzi anche non previsti, questo esercizio, ove irrimediabilmente se ne discosti*».

7

Peraltro, il comportamento violento del singolo individuo è ammesso solo in alcune ipotesi espressamente previste dal Codice penale, quali la legittima difesa e lo stato di necessità, che comunque sono valutati dal giudice con rigore.

La nostra Costituzione, inoltre, all'art.2 «*riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo*», tra i quali c'è sicuramente anche il "diritto alla pace" (cioè dei cittadini a vivere in pace). Però questo diritto inviolabile non può essere tutelato con la violenza, sacrificando così altri diritti inviolabili, come abbiamo già detto.

Inoltre, la Costituzione, all'art.10 stabilisce espressamente che il nostro ordinamento giuridico «*si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute*», le quali recepiscono i principi fondamentali del cosiddetto "diritto delle genti", ed alle quali pertanto nessuno può sottrarsi.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 829 del 1988 ha chiarito che quando la Costituzione affida l'adempimento dei "compiti fondamentali", tra i quali rientra anche quello della "convivenza pacifica tra i popoli" in base all'art.11, alla Repubblica o all'Italia, si riferisce anche agli Enti Locali, nelle loro varie articolazioni (Regioni, Province, Comuni), i quali pertanto sono corresponsabili nell'adempimento di questi "compiti fondamentali". Ne deriva che gli Enti Locali hanno non solo il diritto, ma anche il dovere di "impegnarsi per la pace", ad esempio attivandosi per promuovere e diffondere tra i cittadini la "cultura della pace". Inoltre, possono anche attuare "atti di non collaborazione" con le iniziative belliche decise dal Governo in modo illegittimo, perché in contrasto con i principi costituzionali.

Conclusioni

Il diritto di resistenza è sostanzialmente (ed implicitamente) accolto dalla nostra Costituzione, in quanto rappresenta una estrinsecazione del principio della sovranità popolare, sancita dall'art. 1 della Costituzione e che quindi informa tutto il nostro Ordinamento giuridico.

La sovranità è esercitata in modo diretto attraverso i fondamentali diritti di libertà, garantiti espressamente dalla Costituzione, ed in modo indiretto attraverso lo Stato-apparato (la Pubblica Amministrazione), la cui attività non può comunque essere in contrasto con la sovranità popolare. Pertanto, quando lo Stato esprime una volontà contraria a quella del popolo, spetta a questo (e quindi ai cittadini, singolarmente o collettivamente) riappropriarsi della sovranità per ripristinare la legalità (ad esempio difendere le Istituzioni democratiche).

In pratica, quando il Governo, pur instauratosi legalmente (con le elezioni) agisce al di fuori della propria legittimazione (che deriva dalla sovranità popolare espressa con le elezioni), i cittadini, che sono gli effettivi titolari della sovranità possono, anzi devono, attivarsi (appunto con la resistenza) per ripristinare la legalità violata.

Se non fosse consentito ai cittadini di ricorrere alla resistenza, quale estremo rimedio per ripristinare la legalità violata, il principio della sovranità popolare sarebbe di fatto privo di significato.⁸ Pertanto, la resistenza dei cittadini è uno strumento fondamentale, seppure

8

Al riguardo il Prof. Vezio Crisafulli, eminente costituzionalista, scrive che, negli ordinamenti nei quali è accolto il principio della sovranità popolare, il popolo "è sempre in grado di far valere la propria volontà, a tutela dei propri interessi, nei confronti di quella, eventualmente contrastante, manifestata dalla persona statale attraverso i suoi organi".

eccezionale, di garanzia dell'Ordinamento Costituzionale, anche se non è espressamente stabilita.

Inoltre, il dovere di fedeltà alla Costituzione, sancito dall'art.54, comporta il dovere di non obbedire alle leggi che sono in contrasto con essa. Pertanto, quando si compiono, da parte di qualunque Organo Costituzionale, anche il Governo o il Parlamento, atti di eversione dell'ordine costituzionale, c'è non il diritto ma il dovere di resistenza (individuale o collettiva ed anche "attiva", purché attuata in modo nonviolento per non ledere i diritti fondamentali di altri individui), al fine di salvaguardare le Istitutioni democratiche.

Così, quando lo Stato-apparato realizza materialmente un'attività contraria ai principi fondamentali della Costituzione, come ad esempio fare una guerra "offensiva" o illegittima, quale è quella decisa al di fuori degli Organismi Internazionali, nasce il dovere di resistenza, anche collettiva, quale *extrema ratio* per il ripristino della legalità costituzionale, e che può essere praticata anche nella forma della disobbedienza civile, nonviolenta.

Bibliografia

Daniela Alberghini, *Il diritto di resistenza nel silenzio della Costituzione italiana*, I Quaderni della Difesa Polare Nonviolenta n. 30, Edizioni La Meridiana, Molfetta (BA) 1995.

Domenico Gallo, *Dal dovere di obbedienza al diritto di resistenza*, Quaderni di «Azione Nonviolenta» n. 11, Edizioni del Movimento Nonviolento, Perugia 1985.

Giorgio Giannini, *L'inutile strage. Controstoria della Prima guerra mondiale*, Luoghinteriori, Città di Castello (PG) 2018, pp. 55-66.

Ercole Ongaro, *No alla Grande Guerra 1915-1918*, Casa editrice Emil di Odoya s.r.l., Bologna 2015, pp 103-132.

Giuspa: un obiettore di coscienza nella Prima guerra mondiale, in Azione Nonviolenta, 30 ottobre 2018.